

Pec: [avvemanuelebiondi@puntopec.it](mailto:avvemanuelebiondi@puntopec.it)

**AVVISO AI SENSI DEL DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA COMPARIZIONE PARTI DATATO 05.05.2016 DAL TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZIONE LAVORO – NEL PROCEDIMENTO N. R.G. 8852/2016.**

La presente notificazione viene effettuata in esecuzione del Decreto fissazione udienza comparizione parti emesso in data 05.05.2016 dal Tribunale di Napoli Sezione Lavoro – nel procedimento N. R.G. 8852/2016, **nei confronti di tutti i controinteressati indicati nel presente avviso alla lettera d).**

a) **AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE: Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro; NUMERO DI REGISTRO DEL RICORSO: R.G. n. 8852/2016; DATA DELL'UDIENZA: 07.07.2016;**

b) **NOME DI PARTE RICORRENTE: Massaro Antonio; INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli;**

c) **SUNTO DEI MOTIVI DEL RICORSO:**

**ricorso:** Ricorso ex art. 409 e segg. c.p.c. con contestuale istanza cautelare ex art.669 quater, comma 2, c.p.c.

**oggetto:** diritto all'inserimento di parte ricorrente, in quanto titolare di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, all'inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento (GAE) della provincia di Napoli, valide per il triennio 2014/2017, per le classi di concorso relative alla Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE);

**motivi del ricorso:**

Parte ricorrente, ritenendo titolare di giurisdizione in ordine alla promossa controversia l'adito giudice ordinario (**motivo I del ricorso**), ha chiesto al predetto Tribunale il riconoscimento, in quanto titolare di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, del proprio diritto all'inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento (GAE) della cit. provincia, valide per il triennio 2014/2017, per le classi di concorso relative alla Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE).

A tal fine, l'istante ha radicato la fondatezza di tale diritto su due premesse fondamentali: il diploma di Istituto magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 ha valore di titolo abilitante all'insegnamento per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) (**motivo II-A del ricorso**) e tutti i docenti che, al momento della trasformazione (disposta dalla legge finanziaria del 2007) delle graduatorie del personale docente ed educativo da "permanenti" in "ad esaurimento", erano in possesso di titoli abilitanti all'insegnamento avevano diritto ad essere inseriti in tali graduatorie, e tali inserimenti avrebbero dovuto effettuarsi già nel biennio 2007/2008 (**motivo II-B del ricorso**), sicché deve disapplicarsi il D.M. n. 235/2014, in quanto illegittimo, nella parte in cui ha precluso l'inserimento nelle GAE ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

L'istante, inoltre, ha rappresentato di non essere decaduta dal diritto di presentazione della domanda di inserimento in GAE (**motivo III del ricorso**). In primo luogo, in quanto non può certamente essere imputata a colpa di parte ricorrente la mancata presentazione della domanda di inserimento per cui è causa nei termini e forme previsti dal D.M. n. 235/2014, dal momento

che, in virtù di quanto in esso disposto, la piattaforma informatica del MIUR (“Istanze on line”) non consentiva ai diplomati magistrali di inoltrare la propria domanda di inserimento in GAE nella modalità telematica (impossibilità materiale) e tale forma di inoltro telematico della domanda era l’unica ritenuta legittima dal decreto ai sensi del cit. art. 10, comma 2, lett.b (impossibilità giuridica). In ogni caso, anche ove volesse ritenersi che i soggetti muniti di abilitazione magistrale conseguita entro l’a.s. 2001/2002 avessero avuto contezza del loro diritto di inserimento in GAE sin dal parere n. 3813 del 11.09.2013 del Consiglio di Stato -Sez. II, ugualmente costoro non sarebbero per loro colpa decaduti dall’esercizio di tale diritto, in quanto il citato DPR 25.03.2014 (con il quale è stato recepito il predetto parere del 2013) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 15.05.2014, vale a dire dopo la scadenza del termine del 10.05.2014, previsto dall’art. 9 del D.M. n. 235/2014 quale termine ultimo per la presentazione delle domande di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento.

Tanto rilevato, parte ricorrente, ha chiesto all’adito Tribunale di ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di compiere ogni atto utile all’inserimento di parte ricorrente, a tutti gli effetti — dunque, anche ai fini della partecipazione di parte ricorrente al piano di assunzione straordinario ex art. 1, comma 95, l. n. 107/2015 — nelle graduatorie ad esaurimento della cit. provincia di relative al personale docente delle classi di concorso Scuola dell’Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) e valide per gli anni scolastici 2014/2017, nella terza fascia o, in subordine, in una fascia aggiuntiva (quarta) alla medesima, con decorrenza dalla data di approvazione e/o pubblicazione delle graduatorie stesse, o, in subordine, dalla data di presentazione dell’istanza stragiudiziale di diffida all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento indirizzata da parte ricorrente al convenuto Ministero, o, in ancora ulteriore subordine, dalla data di presentazione del ricorso, o in estremo subordine, da altra data ritenuta di giustizia **(motivo IV del ricorso)**.

In subordine, parte ricorrente ha chiesto all’adito Tribunale di condannare le convenute Amministrazioni al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da perdita di *chance* dalle stesse arrecato a parte ricorrente, per non aver consentito alla stessa, nonostante la titolarità di diploma di Istituto magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002, l’inserimento nelle richieste GAE, così violando il diritto di parte ricorrente di partecipare al piano di assunzioni straordinario previsto ex art. 1, comma 605, lett. c), l. n. 296/2006 (legge fin. 2007) ed a quello previsto ex art. 1, comma 95, l. n. 107/2015 e, in ogni caso, impedendo a parte ricorrente di essere destinataria di proposte di contratti a tempo determinato (supplenze) **(motivo V del ricorso)**.

Inoltre l’istante, nel proprio ricorso, ha agito anche in via cautelare ai sensi dell’art. 669 quater, comma 2, c.p.c., affinché l’adito Tribunale ordini alle convenute Amministrazioni, ognuna per le proprie determinazioni, di compiere ogni atto utile all’immediato inserimento, a tutti gli effetti, di parte ricorrente nelle richieste GAE.

- d) INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI: *“tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti gli ambiti territoriali italiani del convenuto Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, valide per il triennio 2014/2017, per le classi di concorso relative alla scuola dell’infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE), che — in virtù dell’inserimento, a tutti gli effetti, di parte ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per le classi di concorso relative alla scuola dell’infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE), valide per il triennio 2014/2017, dell’ambito territoriale della provincia di Napoli — verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, da parte ricorrente”;*

Sono, altresì, allegati al presente avviso:

- 1) testo integrale del ricorso introduttivo;
- 2) decreto fissazione udienza comparizione parti emesso in data 05.05.2016 dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro – nel procedimento N. R.G. 8852/2016;

Napoli, 23 maggio 2016

Avv. Emanuele Biondi